

Corso Teorico - Pratico di Paghe e Contributi
A cura di Dott.ssa Patrizia Macrì

IL LAVORO ACCESSORIO OCCASIONALE:

I VOUCHER

PREMESSA

L'Italia, come il resto dell'Europa, sta attraversando un periodo di forte crisi soprattutto dal punto di vista del settore lavoro, dove la disoccupazione ha raggiunto limiti alquanto preoccupanti specialmente in ambito giovanile. Il legislatore italiano ha cercato, più volte, di intervenire nella normativa che regola il mercato del lavoro, non sempre con risultati soddisfacenti. Uno degli ultimi interventi realizzati in questo ambito è contenuto nella legge di riforma del mercato del lavoro, la n. 92/2012, c.d. Legge Fornero dove, tra gli altri interventi, si è cercato di modificare la regolamentazione del lavoro accessorio occasionale, introdotto già con la Legge Biagi, D.Lgs n. 276/2003, ma che non ha mai visto realizzate le aspettative del legislatore restando per lunghi anni poco o per nulla utilizzato. Le numerose modifiche introdotte nel corso degli anni all'originaria regolamentazione dettata dalla legge Biagi, a partire dalla legge 133/2008, hanno avuto tutte l'intento di incentivare il ricorso a questa tipologia di lavoro, che può essere un valido strumento sia per quelle aziende che non necessitano di un dipendente fisso ma solamente di un aiuto saltuario in determinate occasioni, sia per il dipendente che magari è impegnato in altre attività quali ad esempio il completamento del ciclo di studi, ovvero l'assistenza ad un familiare o altro ancora, e che pertanto non ha la disponibilità di tempo per poter accettare un'occupazione con normale contratto lavorativo, sia pur part/time.

IL LAVORO ACCESSORIO OCCASIONALE

Il **lavoro accessorio occasionale** non esisteva fino all'emanazione della Legge Biagi. E' infatti questa legge che ne ha la paternità avendo disciplinato per la prima volta una tipologia di lavoro alquanto particolare che doveva sottostare a requisiti piuttosto stringenti. La caratteristica principale di questo nuovo istituto è individuabile nella *modalità della prestazione* che può essere definita "speciale" in quanto nasce con l'intenzione di dare un'opportunità lavorativa a persone che hanno perso il posto di lavoro, che non l'hanno mai avuto o che si trovano in situazioni particolari. Il lavoro accessorio occasionale è disciplinato, in origine, dall'art. 4, comma 1, lett. d) della Legge 30/20013

Art. 4 comma 1 lettera d) ammissibilità di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio, in generale e con particolare riferimento a opportunità di assistenza sociale, rese a favore di famiglie e di enti senza fini di lucro, da disoccupati di lungo periodo, altri soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, regolarizzabili attraverso la tecnica di buoni corrispondenti a un certo ammontare di attività lavorativa, ricorrendo, ai sensi dell'articolo 5, ad adeguati meccanismi di certificazione;

Dall'esame dell'articolo possiamo tranquillamente dedurre che questo nuovo tipo di istituto non può essere inquadrato né come lavoro autonomo, né come lavoro subordinato né, infine, come lavoro parasubordinato. Di per sé, quindi, non ha una sua classificazione ma si tratta semplicemente di un "lavoro senza contratto", che si caratterizza per il fatto di poter essere tanto autonomo quanto subordinato a seconda di come viene svolta l'attività richiesta al lavoratore. Il Legislatore ha stabilito solamente un trattamento normativo di tipo speciale e innovativo per il quale non sussiste alcun obbligo di tipo documentale o adempimenti di altra natura

ma solamente una prestazione e un compenso, per di più entrambi molto limitati nelle modalità e nella quantificazione.

L'EVOLUZIONE DELLA LEGGE

Nell'originaria versione con il termine prestazione di lavoro di tipo accessorio erano identificate tutte quelle attività riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o autonomo, che dovevano essere rese nell'ambito delle attività tassativamente indicate dall'art. 702 del D.Lgs. n. 276/03 o da soggetti che sono in possesso di determinati requisiti soggettivi. Nello specifico per prestazioni di lavoro accessorio s'intendono le **attività lavorative svolte in maniera discontinua e saltuaria** ed aventi natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito:

- dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;
- dell'insegnamento privato supplementare;
- dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;
- della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
- della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà.

Le attività lavorative sopra elencate, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che coinvolgono il lavoratore per una **durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare** e che, in ogni caso, non danno complessivamente luogo a compensi superiori a 3 mila euro sempre nel corso di un anno solare.

Nell'originaria versione possono svolgere attività di lavoro accessorio:

- disoccupati da oltre un anno;
- casalinghe, studenti e pensionati;
- disabili e soggetti in comunità di recupero;
- lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

LE MODIFICHE DELLA LEGGE 133/2008

La legge 133/2008 introduce le prime significative modifiche all'istituto in commento ampliando le attività lavorative che rientrano nell'ambito di applicazione del lavoro accessorio. Ferma restando la definizione di prestazione di lavoro accessorio, che inquadra come tali le attività svolte in maniera discontinua e saltuaria, a partire dalla legge 133/2008 quest'ultime possono essere rese nell'ambito di:

- lavori domestici;
- lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
- insegnamento privato supplementare;
- manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico;
- qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici;
- attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- impresa familiare (art. 230-bis codice civile), limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi;
- consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
- qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati.

Il fulcro della norma ruota intorno al concetto di "occasionalità" che nell'originaria stesura era identificata tramite due parametri: uno temporale e uno economico. Con l'evoluzione della normativa il limite reddituale annuo fu incrementato e scomparve il parametro temporale di riferimento. In ultimo fu anche abolito il riferimento al tetto massimo di reddito complessivo per il lavoratore dando vita ad un nuovo concetto di occasionalità secondo cui il lavoratore poteva svolgere questa particolare tipologia di lavoro senza limitazione alcuna in termini di durata e di reddito complessivo, anche con più committenti, avendo cura unicamente di non superare il tetto massimo di 5.000,00 euro di compensi nel corso di ciascun anno

solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre) nei confronti di ogni committente. In riferimento a questo particolare parametro, però, intervenne, con una circolare esplicativa l'Inps, che stabilì che l'importo fissato dalla normativa doveva essere inteso al netto dei contributi a carico del lavoratore. Conseguentemente per il committente il limite lordo erogabile a favore di ciascun lavoratore risultava essere pari ad euro 6.660,00 annui. Per le imprese familiari era prevista un'eccezione potendo utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro, nel corso di ciascun anno fiscale.

L'ULTIMA RIFORMA DEL 2012

Con la riforma del mercato del lavoro voluta dalla legge Fornero di fatto sono state ampliate le possibilità di ricorso al lavoro accessorio occasionale fissando come unici limiti quelli reddituali e abolendo, nel contempo, l'elenco delle attività di natura occasionale che potevano essere prestate con la formula del lavoro accessorio e garantendone l'accesso a tutte le tipologie di lavoratori. Unica eccezione a questa liberalizzazione è rappresentata dal settore agricolo per il quale, in buona sostanza, resta valida la normativa precedente con tutte le sue restrizioni. In questo settore, infatti, le disposizioni in commento si applicano:

- per le attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da **pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età** se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se iscritti a un ciclo di studi presso l'Università;
- per le attività agricole svolte a favore di soggetti dei **produttori agricoli con volume di affari annuo non superiore a 7.000,00 euro** costituito per almeno i 2/3 da cessione di prodotti.

N.B. In quest'ultimo caso non potranno svolgere attività agricola occasionale i lavoratori che nel corso dell'anno precedente risultano iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Il Ministero del lavoro ha precisato, con la circolare n. 18/2012 che è possibile ritenere che, proprio in ragione della specialità del settore agricolo, non trovi

applicazione l'ulteriore limite di 2.000,00 euro previsto in relazione alle prestazioni rese nei confronti di imprenditori e professionisti.

A far data dal 18 luglio 2012, viene soppressa, inoltre, "la corsia preferenziale" riservata all'impresa familiare che da questo momento in poi rientra nell'ambito della disciplina generale e può ricorrere al lavoro accessorio **per lo svolgimento di ogni tipo di attività** (incluse le attività specifiche dell'impresa), con l'osservanza dei soli limiti economici previsti dalla nuova normativa. Pertanto, **non è più valido il limite economico di 10.000 euro netti nell'anno fiscale**, precedentemente previsto per le imprese familiari.

L'impresa familiare può, quindi, utilizzare qualsiasi tipologia di voucher (cartacei INPS e Poste, voucher venduti dai tabaccai o sportelli bancari abilitati o voucher telematici) e può impiegare tutte le categorie di prestatori, inclusi i familiari, purché non facciano parte del nucleo costitutivo dell'impresa.

LIMITI REDDITUALI

Il principio ispiratore dell'istituto del lavoro accessorio occasionale è l'intenzione del legislatore di regolamentare tutte quelle tipologie di lavoro meramente occasionale che non possono essere ricondotte ad un comune contratto di lavoro, avendo cura di definirne i limiti con precisione ma consentendone un utilizzo generalizzato. Con la nuova riforma del mercato del lavoro viene ampliato l'ambito di applicazione dell'istituto; le limitazioni sono riconducibili ora solamente ad un **termine quantitativo** riferito al valore del reddito annuo prodotto dal lavoratore. Tale reddito viene inoltre differenziato tra committenti "non imprenditori", committenti "imprenditori" e committenti "agricoltori". Conseguentemente il voucher può essere utilizzato in qualsiasi settore e da ogni tipologia di utilizzatore, essendo stati eliminati dalla legge Fornero sia gli specifici settori di attività, sia l'elenco dei requisiti specifici dei soggetti destinatari. In altre parole qualsiasi attività può essere svolta da qualsiasi soggetto sia esso disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo, lavoratore subordinato ecc. L'unico limite da tenere in considerazione resta il limite reddituale che non può superare i:

- 5.000,00 euro **in capo al singolo percettore** in caso di committenti "non imprenditori". Il limite va inteso come netto ed è pari a € 6.666,00 euro lorde.
- 2.000,00 euro **in capo al singolo percettore** in caso di committenti "imprenditori" e "professionisti". Il limite va inteso come netto ed è pari a € 2.666,00 euro lorde.

N.B. Il limite massimo di reddito annuo fissato dalla Legge Fornero non è più di 5.000,00 euro per ogni singolo committente ma per singolo lavoratore indipendentemente dal numero dei committenti. Inoltre il limite dei 5.000,00 euro in capo al singolo percettore nel corso di un intero anno solare può anche essere misto (ad esempio 2.000,00 euro da un committente imprenditore e 3.000,00 euro da un committente non imprenditore).

I compensi economici fissati per il prestatore quali limite annuo, devono essere annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

Per l'anno 2014 sono stati così rivalutati:

- 5.050 € netti (6.740 lordi) per la totalità dei committenti nel corso di un anno solare
- 2.020 € netti (2.690 lordi) in caso di committenti imprenditori commerciali o liberi professionisti nel corso di un anno solare.

Per quanto riguarda il **settore** pubblico il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio è consentito esclusivamente nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

N.B. I compensi percepiti con l'istituto del lavoro accessorio occasionale sono considerati validi ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Rimane fermo, però, quanto previsto nella Circolare n. 44/2009 secondo cui, il reddito da lavoro accessorio da solo, in considerazione della natura saltuaria delle prestazioni e dei limiti reddituali richiesti per l'ottenimento del titolo di soggiorno, non è utile ai fini del rilascio o rinnovo dei titoli di soggiorno per motivi di lavoro.

PERCETTORI DI PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

La legge n. 15 del 27 febbraio 2014 di conversione del decreto legge n 150/2013, all'art. 8, comma 2-ter, conferma per l'anno 2014 la possibilità per i lavoratori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito di effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, **nel limite massimo di 3.000 euro complessive per anno solare**. Il limite dei 3.000 euro (da intendersi al netto dei contributi previdenziali), integralmente compatibile e cumulabile con l'indennità percepita, è riferito al singolo lavoratore.

I BUONI LAVORO (VOUCHER)

Il pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio avviene attraverso il meccanismo dei c.d. "buoni lavoro" o "voucher" che, a seguito della riforma Fornero, dovranno adesso essere orari, numerati progressivamente e datati. Il loro valore nominale è **pari a 10 euro**. Sono disponibili anche "buoni multipli" del valore di 50 euro equivalente a cinque buoni non separabili e di 20 euro equivalente a due buoni non separabili. Il valore nominale è **comprensivo della contribuzione** (pari al 13%) a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni (pari al 7%) e di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio, pari al 5%. Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione in favore del prestatore, è quindi **pari a 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un'ora di prestazione, salvo che per il settore agricolo, dove, in ragione della sua specificità, si considera il contratto di riferimento**. Conseguentemente il valore netto del "buono multiplo" da 50 euro, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del lavoratore, è pari a 37,50 euro; quello del buono da 20 euro è pari a 15 euro. L'acquisto dei buoni lavoro può avvenire mediante le seguenti procedure:

- la distribuzione di voucher cartacei presso le Sedi INPS
- la modalità di acquisto telematico
- l'acquisto presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati
- l'acquisto presso gli sportelli bancari abilitati
- l'acquisto presso tutti gli Uffici Postali del territorio nazionale

1 - I buoni (voucher) cartacei **distribuiti presso le Sedi INPS** possono essere ritirati dal committente, su tutto il territorio nazionale, esibendo la ricevuta di avvenuto pagamento dell'importo relativo sul **conto corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO ACCESSORIO**. Prima di effettuare il versamento, il committente deve assicurarsi che vi sia disponibilità di voucher presso la Sede INPS di riferimento.

2 - La modalità di acquisto dei voucher tramite **procedura telematica** è accessibile dalla pagina "**Accesso ai servizi**" del sito istituzionale www.inps.it, nella sezione Servizi On-Line/Per il cittadino/Lavoro accessorio/Accesso ai servizi.

N.B.: il versamento per l'acquisto dei buoni telematici può essere effettuato anche tramite pagamento on line collegandosi al sito www.inps.it, nella sezione Servizi OnLine/Portale dei pagamenti/Accedi al portale/Lavoro accessorio: [Lavoro accessorio](#)

Il committente, **dopo essersi autenticato con PIN**, può utilizzare uno dei seguenti strumenti di pagamento: addebito su conto corrente BancoPosta (BPOL) o carta prepagata Postepay o carta di credito abilitata al circuito internazionale VISA, VISA Electron, Mastercard.

3 - L'acquisto dei voucher **presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati (Tabaccherie)** può essere effettuato dal committente, presentando al tabaccaio abilitato la propria Tessera Sanitaria definitiva oppure il tesserino del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate o la carta d'identità elettronica. In tal caso, per l'acquisto dei voucher (indipendentemente dal loro numero) è previsto il versamento della commissione di 1 euro al rivenditore autorizzato. È possibile acquistare in una sola operazione fino a 1.000 € di buoni lavoro e in un'unica giornata fino a 2.000 € di buoni lavoro.

4 - L'acquisto dei buoni lavoro o voucher **presso gli sportelli bancari** abilitati può essere effettuato dal committente, presentando il proprio codice fiscale (mediante Tessera Sanitaria definitiva o tesserino del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate o la carta d'identità elettronica). Per l'acquisto dei voucher (indipendentemente dal loro numero) è dovuta una commissione di 1 Euro da

versare allo sportello bancario in fase di emissione. È possibile acquistare in una sola operazione fino a 5.000 € di buoni lavoro.

5 - L'acquisto dei voucher **presso gli uffici postali** può essere effettuato (in contanti o tramite Postamat) dal committente, presentando la tessera sanitaria per la lettura del codice fiscale oppure comunicando la partita IVA della società. Per l'acquisto dei voucher è previsto il versamento all'ufficio postale della commissione di 2,50 € + IVA per la singola operazione di emissione dei buoni lavoro, fino ad un massimo di 25 voucher (equivalenti ad un carnet). Il limite giornaliero di acquisto è di 5.000 € lordi.

Prima dell'inizio dell'attività di lavoro accessorio (anche il giorno stesso purché prima dell'inizio della prestazione), **il committente è tenuto ad effettuare la comunicazione di inizio prestazione.** Per poter effettuare la comunicazione di inizio prestazione il committente deve preventivamente registrare la sua posizione di committente nella sezione on line del sito dell'inps "Prestazioni occasionali di tipo accessorio" a cui si accede con il Pin dell'azienda. Inoltre deve procedere anche alla registrazione del prestatore/lavoratore che deve essere effettuate sempre nella sezione on line del sito dell'inps "Prestazioni occasionali di tipo accessorio", questa volta ad accesso libero (senza cioè richiedere preventivamente il rilascio del codice PIN).

N.B. Una volta compilati tutti i campi richiesti dal modulo on line, il sistema dà conferma dell'avvenuta registrazione, ma il voucher non può ancora essere attivato dall'azienda in quando i dati del prestatore devono essere confermati dall'inps prima di rendere effettiva l'operazione. Il prestatore verrà contattato nei giorni successivi dal contact center dell'inps per confermare i dati inseriti nella scheda di registrazione. Solo a quel punto l'azienda potrà procedere con l'attivazione dei voucher. L'operazione di conferma dati del prestatore richiede qualche giorno.

Tabella 1. Registrazione Prestatore di lavoro

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://servizi.inps.it/servizi/poa/form/lavoratoreLogin.aspx>. The page title is "Prestazioni occasionali di tipo accessorio". The main content area is titled "Registrazione lavoratore" and contains a registration form. The form includes a "Menu principale" section with a thumbnail of an Italian health card (Tessera Sanitaria) and a "Continua" button. The registration fields are:

- Nome (*)
- Cognome (*)
- Codice Fiscale (*)

Below the fields is a "Continua" button. A note below the button reads: "Inserire il nome cognome codice fiscale e premere il pulsante 'Continua'" and "* Campi obbligatori".

N.B. Il prestatore di lavoro può confermare la registrazione anche direttamente presso gli sportelli Inps.

Tabella 2: Attivazione voucher acquistati presso Inps

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://servizi.inps.it/servizi/poa/form/DVCLogin.aspx>. The page title is "Prestazioni occasionali di tipo accessorio". The main content area is titled "Accesso" and contains the following text: "Si prega d'inserire il proprio Codice Fiscale ed il Codice di Controllo dei voucher acquistati." Below this text are two input fields: "Codice Fiscale Committente" and "Codice Controllo". A "Continua" button is located below the input fields. The browser's address bar shows the URL, and the taskbar at the bottom indicates the date is March 2014 and the time is 18.43.

RISCOSSIONE DEI BUONI LAVORO

Sono previste diverse modalità di riscossione dei voucher a seconda della modalità con cui gli stessi sono stati acquistati. In particolare:

1 - La riscossione dei buoni cartacei, **distribuiti presso le Sedi INPS** da parte dei prestatori/lavoratori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale, entro 24 mesi dal giorno dell'emissione.

N.B. Per consentire la riscuotibilità del voucher presso gli uffici postali e il corretto accredito dei contributi previdenziali e assistenziali, si raccomanda di indicare tutte le informazioni richieste dal buono lavoro, compilando i campi relativi al codice fiscale del committente/datore di lavoro, codice fiscale del prestatore/lavoratore, data di inizio e di fine prestazione.

2 - La riscossione dei voucher **telematici** può avvenire tramite l'INPS Card (ricevute dal prestatore, se attivate) o tramite bonifico domiciliato, riscuotibile presso gli uffici postali.

3 - I voucher acquistati presso i **rivenditori di generi di monopolio autorizzati** possono essere riscossi nella relativa rete tabaccai dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro accessorio ed entro 1 anno dal giorno dell'emissione.

4 - I voucher acquistati **presso gli sportelli bancari** abilitati sono riscuotibili dopo 24 ore dal termine della prestazione di lavoro accessorio ed entro 1 anno dal giorno dell'emissione esclusivamente dal medesimo circuito bancario.

5 - I voucher acquistati **presso gli Uffici Postali** sono pagabili dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro ed entro 2 anni dal giorno dell'emissione, presso tutti gli Uffici Postali del territorio nazionale.

REGIME SANZIONATORIO

La circolare del Ministero del Lavoro n. 4/2013 ha inteso fornire al personale ispettivo le linee guida da tenere nel caso di utilizzo dei buoni lavoro. Innanzi tutto occorre tenere presente che i limiti quantitativi fissati dalla nuova normativa sul lavoro accessorio occasionale, pari a € 5.000,00 annui in capo al singolo percettore, e quelli fissati nei confronti dei committenti imprenditori pari a € 2.000,00 annui, sono stati resi dal Ministero del lavoro dei limiti "qualificatori" del rapporto stesso in quanto il superamento di tali limiti comporta la **trasformazione del rapporto di lavoro** in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato. Tale trasformazione ha maggior ragione di essere nel caso in cui la prestazione di lavoro resa nell'ambito del lavoro accessorio occasionale è fungibile con quella resa da altro personale già alle dipendenze dell'imprenditore o del professionista. Al fine di evitare di incorrere in questo tipo di sanzioni, in attesa di indicazioni operative da parte del Ministero, il datore di lavoro per accertarsi che il lavoratore a cui intende affidare la prestazione lavorativa di tipo occasionale non abbia superato il limite dei 5.000,00 euro nell'anno solare può richiedere al lavoratore di rilasciargli **un'autocertificazione** in cui lo stesso lavoratore dichiara di non aver superato tale limite economico stabilito dalla legge indicando, nel contempo, anche l'ammontare

complessivo dei voucher già ricevuti nel corso dell'anno. Un altro aspetto da tenere in considerazione è poi quello della validità temporale dei buoni lavoro una volta acquistati. Come abbiamo avuto modo di dire a seguito della riformulazione della normativa in parola, i buoni lavoro diventano orari, numerati progressivamente e datati atteso che la data in particolare consentirà di verificare se i voucher sono utilizzati in riferimento al periodo evidenziato. In merito a questo ultimo punto il Ministero del Lavoro ha tenuto a precisare che l'utilizzo del voucher deve essere effettuato in un arco temporale non superiore ai 30 giorni decorrenti dal loro acquisto, garantendo nel contempo la massima flessibilità nell'utilizzo dello stesso da parte dell'azienda. Nel caso in cui l'azienda utilizzi un voucher acquistato più di 30 giorni prima, le sanzioni potrebbero essere pesanti, in quanto lo stesso può ad ogni buon conto essere ritenuto scaduto e pertanto non valido. Conseguentemente la prestazione resa dal lavoratore risulterebbe non "registrata preventivamente" e pertanto "in nero". Ciò comporterebbe, naturalmente, l'applicazione di tutte le sanzioni previste per il lavoro nero.

Patrizia Macrì
27 Marzo 2014